

Rev.	Oggetto	Approvazione Ratifica	Data
1	Adeguamento all'art. 21 dello Statuto approvato il 24 aprile 2012	Consiglio Direttivo Assemblea	18/07/2012 18/07/2012
2	Eliminazione riferimenti marchio EUR e Ferrovie	Consiglio Direttivo Assemblea	27/11/2013 16/04/2014
3	Modifica regole di nomina dei membri rappresentanti dei produttori e dei riparatori EPAL	Comitato Esecutivo Assemblea	04/07/2023 entro 04/07/2024

Regolamento del Comitato Tecnico EPAL Italia

1. E' istituito il Comitato Tecnico "EPAL".

2. Questo Comitato Tecnico svolge la funzione di Comitato Nazionale EPAL Italia ai fini e per gli effetti di cui all'art. 3 dello Statuto della European Pallet Association e.V. ed aderisce all'EPAL-European Pallet Association e.V., attualmente con sede in Germania, Associazione istituzionale titolare del marchio EPAL iscritto nell'ovale (registrato all'OMPI con n. 617158).

3. Il Comitato Tecnico "EPAL" Italia ha come scopo:

- sviluppare e tutelare la qualità dei "pallet in legno EPAL" in Italia;
- promuovere la costituzione e costituire organismi tecnici per il controllo della qualità dei pallet fabbricati, riparati e commercializzati sia nuovi che usati;
- promuovere la conoscenza del pool aperto EPAL attraverso azioni promozionali, pubblicitarie e formative;
- favorire l'interscambio e la circolazione del pallet EPAL;
- provvedere e cooperare alla tutela legale in caso di abusi nell'utilizzo dei Marchi da esso tutelati in via diretta o indiretta;
- favorire gli aspetti ambientali del pool EPAL, in particolare quelli legati alle Direttive sui rifiuti da imballaggio e il riutilizzo;
- collaborare con le Associazioni logistiche ed utilizzatrici di pallet.

4. E', altresì, scopo precipuo del Comitato Tecnico "EPAL" il controllo del rispetto da parte dei Consorziati dello statuto e di tutti gli atti regolamentari di EPAL – European Pallet Association e.V. e dei capitolati tecnici del marchio.

5. Il Comitato Tecnico EPAL opera al fine di garantire il rispetto del "Regolamento Tecnico relativo alla Fabbricazione e Riparazione di Prodotti a Qualità Garantita" da parte dei soggetti licenziatari del marchio EPAL, nonché al fine di prevenire ed inibire le contraffazioni e l'utilizzo abusivo del marchio sia da parte dei Consorziati che dei terzi; promuove e realizza le iniziative necessarie a rendere il marchio "EPAL" idoneo alle esigenze attuali e future degli utilizzatori; svolge qualunque altra attività, comunque affine o connessa con quelle sopra indicate; compie tutte quelle operazioni, attività o iniziative, anche di natura economica, utili o necessarie alla realizzazione delle finalità predette.

6. Il Comitato Tecnico EPAL può indicare al Consiglio Direttivo l'opportunità di richiedere ulteriore documentazione rispetto a quanto previsto dall'art. 4 dello Statuto consortile, per l'adesione di coloro che richiederanno la licenza d'uso del marchio "EPAL" racchiuso nell'ovale.

7. Il Comitato Tecnico EPAL è composto da sei membri, nominati dal Consiglio Direttivo o, se costituito, dal Comitato Esecutivo, secondo la seguente rappresentatività:

- un rappresentante degli utilizzatori, in accordo con un'associazione di categoria rappresentativa;
- un rappresentante dei trasportatori/logistici, in accordo con un'associazione di categoria rappresentativa del settore;
- due rappresentanti dei produttori di pallet EPAL, sentito il parere non vincolante di ASSOIMBALLAGGI;
- due rappresentanti dei riparatori di pallet EPAL sentito il parere non vincolante di ASSOIMBALLAGGI.

I membri rappresentativi dei produttori e dei riparatori EPAL devono essere espressione di imprese consorziate e titolari di licenza EPAL rispettivamente quali produttori e riparatori.

La prima convocazione del nuovo Comitato Tecnico è effettuata dal membro più anziano di età delle categorie dei produttori e riparatori EPAL. Nella riunione di insediamento il neocostituito Comitato Tecnico elegge, tra i suoi membri, il Coordinatore e, se lo ritiene opportuno, un Vice-Coordinatore. L'insediamento del nuovo Comitato Tecnico determina la decadenza del precedente.

8. Il Comitato Tecnico EPAL può nominare, come proprio rappresentante all'interno del Board dell'EPAL, un soggetto esterno, in tal caso questi è membro di diritto del Comitato Tecnico EPAL con diritto di voto.

9. Il Comitato Tecnico è convocato dal Coordinatore o, in caso di sua impossibilità, dal Vice-Coordinatore ove eletto o, in mancanza, dal membro più anziano di età, ogni volta lo ritenga opportuno. Il Coordinatore ha facoltà di invitare alle riunioni del Comitato Tecnico chiunque ritenga opportuno. In caso di obiezioni, da parte anche di un solo membro del Comitato, la partecipazione dell'invitato è sottoposta a delibera assunta a maggioranza dei presenti. I membri del Comitato Tecnico EPAL, che siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive alle riunioni del Comitato Tecnico EPAL decadono automaticamente dall'incarico.

10. Il Comitato Tecnico EPAL adotta delibere e decisioni in riunioni, presiedute dal Coordinatore, che ha il compito di definirne i termini e le modalità di convocazione. Le riunioni sono verbalizzate. Il verbale è sottoscritto dal Coordinatore e dal Segretario Tecnico ed è trasmesso al Consiglio Direttivo o al Comitato Esecutivo se costituito. Le delibere del Comitato Tecnico sono assunte a maggioranza dei presenti, che rappresentino più della metà dei suoi membri. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore, salvo che lo stesso non decida di sottoporre la questione alla decisione del Consiglio Direttivo o, se costituito, del Comitato Esecutivo.

11. La convocazione, da inviarsi almeno sette giorni prima della riunione, è fatta mediante posta elettronica, agli indirizzi comunicati dai membri all'atto dell'accettazione dell'incarico. La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare. In caso d'urgenza, la convocazione può avvenire con telegramma od altro mezzo equivalente, inviato almeno due giorni prima della riunione. A tal fine il Comitato Tecnico EPAL si avvale del personale tecnico del Consorzio.

12. Sono valide le riunioni del Comitato qualora sia presente più della metà dei suoi membri e, in assenza di convocazione, allorquando siano presenti tutti i componenti del Comitato.

13. Le deliberazioni del Comitato sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

14. Verificandosi un caso di particolare urgenza, i membri del Comitato Tecnico EPAL potranno esprimere il proprio voto mediante fax, mail o altro mezzo equivalente. Le Adunanze potranno svolgersi anche per teleconferenza.

15. Il mandato del Comitato Tecnico è quadriennale. Qualora nel corso del mandato, vengano meno per qualsiasi causa uno o più componenti del Comitato Tecnico, si procederà alla sostituzione provvedendo alla nomina dei sostituti secondo quanto previsto al precedente punto 7, in modo tale da garantire che la

composizione del Comitato Tecnico sia sempre conforme a quanto previsto nelle precedenti disposizioni. Il mandato dei sostituti scadrà con il mandato del Comitato Tecnico in cui sono subentrati. I componenti del Comitato Tecnico non hanno limiti di mandato, il Coordinatore ha il limite del doppio mandato. Dopo due mandati consecutivi da Coordinatore, la stessa persona potrà essere rieletta Coordinatore decorso un successivo mandato senza aver ricoperto tale carica, ma potendo far parte del Comitato. Il limite del doppio mandato del Coordinatore non si applica ed è derogato ove questi rivesta una carica nel Board EPAL.

Il mandato del Comitato Tecnico in carica cesserà con l'insediamento del nuovo Comitato Tecnico EPAL.

16. Alle riunioni potrà essere presente anche il Segretario del Consorzio, o persona da lui delegata, il quale avrà il compito di tenere informato il Consiglio Direttivo in merito alle attività svolte dal Comitato Tecnico.

17. Il Comitato Tecnico EPAL potrà avvalersi, nello svolgimento delle sue funzioni, dell'assistenza di personale tecnico del Consorzio.

18. Al Comitato Tecnico EPAL è affidata, in piena autonomia nell'ambito del proprio mandato la trattazione dei problemi di specifico interesse afferenti agli scopi del presente regolamento, purché non risultino in contrasto con lo statuto, la politica generale ed il bilancio del Consorzio.

19. Il Comitato Tecnico EPAL, in conformità a quanto previsto dallo Statuto del Consorzio, è indipendente nella sua modalità di operare dal Consiglio Direttivo e dal Comitato Esecutivo ed ha autonomia di budget in base ai criteri di predisposizione del bilancio adottati dal Consiglio Direttivo o dal Comitato Esecutivo.

20. Il Comitato Tecnico EPAL può organizzare riunioni consultive tra i propri membri, sia plenarie che per categoria di produttori, riparatori e commercianti. Le riunioni consultive, su temi specifici, possono essere estese alle imprese licenziatarie o a terzi.

21. Le decisioni devono essere comunque adottate dal Comitato Tecnico EPAL secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

22. Il Comitato Tecnico EPAL, qualora lo ritenga opportuno può istituire un Organo Tecnico Consultivo denominato "Commissione Mista EPAL" formata da 4 produttori, 4 riparatori. La nomina dei produttori e dei riparatori spetta al Comitato Tecnico. La "Commissione Mista EPAL" è presieduta dal Coordinatore del Comitato Tecnico EPAL. I membri della "Commissione Mista EPAL" che siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive alle riunioni della Commissione decadono automaticamente dall'incarico.

23. Il Comitato Tecnico EPAL, qualora lo ritenesse opportuno, potrà istituire un proprio collegio, che assolva lo scopo e la funzione di garantire indipendenza, imparzialità e trasparenza in determinati ambiti della propria attività, composto da soggetti di competenza afferente alle tematiche del Comitato Tecnico EPAL stesso, individuati secondo i principi di cui all'art. 22 dello Statuto consortile.

24. Per quanto qui non previsto si applicano lo Statuto ed il Regolamento interno di Conlegno.

Disposizione transitoria

Il mandato del Comitato Tecnico EPAL in carica alla data di approvazione del presente Regolamento scadrà il 31/12/2026.

Entrata in vigore ed efficacia

Il presente Regolamento approvato dal Comitato Esecutivo del 4 luglio 2023 è valido ed efficace il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito ufficiale di Conlegno e sarà ratificato, entro un anno, dall'Assemblea dei Consorziati.